



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

REGISTRO GENERALE N. 458

DETERMINAZIONE

N.55 DEL 04-11-22

AREA RAGIONERIA

Oggetto: RECUPERO CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI CASTILENTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI INADEMPIENTI DI ALLOGGI POPOLARI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER AVVIO FASE ESECUTIVA ALL'AVV. BETA COSTANTINI. LOTTO CIG ZB33871BB7

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castilenti è proprietario di appartamenti concessi in locazione a canone agevolato a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- con Delibera di G.C. n. 60 del 25/06/2014 si dava mandato al responsabile del Servizio interessato di incaricare un avvocato per il recupero coattivo del credito e l'attivazione del procedimento di cui all'articolo 30 della legge regionale 96/1996, nei confronti dei conduttori indicati nell'elenco depositato agli atti della segreteria e per le relative posizioni debitorie;
- con propria determinazione n. 31 del 1/06/2016 (R. Gen. 132) si incaricava l'avvocato Beta Costantini con studio legale in Silvi Marina, alla via Roma 507 per il recupero di cui sopra e, in particolare, per la proposizione dei decreti ingiuntivi, divenuti titoli esecutivi;

EVIDENZIATO CHE a tutt'oggi taluni inquilini non hanno provveduto a sanare totalmente o parzialmente la propria morosità;

DATO ATTO che l'Ente non dispone della struttura organizzativa interna richiesta per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei conduttori morosi, azionando le procedure di pignoramento mobiliare e presso terzi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27/10/2022 con la quale si dava mandato al Responsabile del Servizio di incaricare l'Avv. Beta Costantini a patrocinare il Comune nell'instauranda azione esecutiva per il recupero del credito, pattuendo un compenso di € 2.323,22 oltre CPA al 4% (spese generali incluse e IVA esente in quanto il professionista accede al regime forfettario);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4 del Codice degli appalti pubblici di cui al DLgs n. 50/2016, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del DLgs n. 163/2006, dispone che l' affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall' ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell' ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi": "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un' istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell' ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1158 del 9/11/2016 nella quale si conferma che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del DLgs n. 50/2016;

RITENUTO comunque opportuno applicare la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al citato decreto, soprattutto in riferimento alla disciplina della tracciabilità di pagamenti della P.A.;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36 comma 2 e nell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso in esame la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di avviare le procedure per il recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell'Ente;

VISTO altresì l'art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;

EVIDENZIATO CHE

- al fine dell'individuazione del professionista esterno da incaricare il sottoscritto ha richiesto un preventivo di spesa all'avvocato Beta Costantini con studio legale in Silvi Marina, Via Roma 507;
- il professionista interpellato si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di recupero coattivo dei crediti dell'Ente e ha rimesso apposito preventivo di spesa per un importo applicato ai valori minimi tariffari e in particolare di € 2.323,22 oltre IVA e CPA;

RITENUTA la congruità del predetto preventivo di spesa, calcolato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

RILEVATO che, come affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10707 del 15.05.2014, "in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria" e che "in particolare, nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio";

RITENUTO pertanto di dover procedere a tal punto ad assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile:

- è legittimato a emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con Decreto Sindacale;
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA n. 55 del 04-11-2022 - Pag. 2 - COMUNE DI CASTILENTI

- Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all' oggetto dell'atto, in particolar modo alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16 giugno 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO che il pagamento del corrispettivo, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, è stato registrato presso il SIMOG, con conseguente attribuzione del seguente codice CIG ZB33871BB7;

VISTI

- Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al DLgs n. 11872011) che al punto 5.2 lett. g) dispone che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, siano imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;
- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il DLgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;
2. **AFFIDARE** ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016, all'Avvocato Beta Costantini l'incarico a patrocinare il Comune nell'instauranda azione esecutiva per il recupero del credito, pattuendo un compenso di € 2.323,22 oltre CPA al 4% (spese generali incluse e IVA esente in quanto il professionista accede al regime forfettario);
3. **DARE ATTO** che l'Avv. Beta Costantini avrà piena facoltà di adottare tutte le azioni e i mezzi processuali ritenuti opportuni e necessari e di dire, eccipere, dedurre tutto quanto occorrente alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nelle procedure da intraprendere;
4. **IMPEGNARE** la spesa di euro 2.391,22 (somma comprensiva di spese generali e IVA esente in quanto il professionista accede al regime forfettario) imputandola sul capitolo 1058 del bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.2 lett. g);
5. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Avvocato incaricato;
6. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:
 - a. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
7. **RENDERE NOTO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 04-11-22

IL RESPONSABILE DI AREA
Merlitti Lorella

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 07-11-2022

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 22-11-2022

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 07-11-2022 al 22-11-2022 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
